VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

• Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:

Ministero dell'Interno

• Data di adozione:

Decreto Legislativo 25 settembre 2012, n. 176, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici." (G.U. del 17 ottobre 2012, n. 243).

- Data di entrata in vigore: 1° novembre 2012
- Indicazione del referente dell'amministrazione: Ministero dell'Interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari.

ASPETTI INTRODUTTIVI

a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.

L'intervento ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici", adottato in attuazione degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 agosto 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il provvedimento è stato quindi emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della predetta legge n. 88 del 2009, secondo cui il Governo è delegato ad apportare disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge.

Il documento di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), all'epoca predisposto, prevede, ai fini della prescritta relazione di verifica dell'impatto regolatorio, l'esame prioritario dei seguenti aspetti: verifica dell'ampliamento della libera circolazione del mercato dei prodotti a livello europeo, verifica del mantenimento della adeguatezza dei prodotti ai fini della sicurezza dei consumatori e degli operatori, verifica del mantenimento dell'attuale livello della incolumità pubblica.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.

Come esposto al punto precedente, l'intervento in esame ha apportato alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici".

E' stata successivamente pubblicata, in G.U.C.E L 178 del 29 giugno 2013, 1a direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

La direttiva 2013/29/UE è in sostanza una rifusione della precedente direttiva in materia, la Direttiva 2007/23/CE, in relazione alla quale, come detto, sono stati adottati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 ed il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, che modifica quest'ultimo, oggetto della presente V.I.R.

La direttiva 2013/29/UE ha introdotto una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*.

In particolare, ci si riferisce al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento e del Consiglio del 9 luglio 2008. Il primo regolamento ha posto norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, ha disciplinato l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e ha fornito un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi. Il secondo regolamento citato ha recato un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La direttiva 2013/29/UE è stata pertanto recepita, in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, con il successivo decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici". Il decreto legislativo n. 123 del 2015, anche sulla base della diversa e ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 2007, ha disposto all'art. 36 l'abrogazione del decreto legislativo n. 58 del 2010 e del decreto legislativo n. 176 del 2012, riprendendone i relativi contenuti.

Sono stati fatti salvi, per coordinamento legislativo e per la necessità di mantenere nell'ordinamento giuridico talune disposizioni, altrimenti trascinate via dall'abrogazione dei cennati decreti, l'art. 17, comma 1, del decreto n. 58 del 2010 e l'articolo 1, comma 2, del decreto n. 176 del 2012.

Entrambe le disposizioni hanno modificato, in tempi diversi, l'articolo 53 del Regio Decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che è stato ritenuto necessario conservare nella sua attuale formulazione.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non ci sono allo stato ulteriori aspetti di rilievo.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

Per quanto riguarda il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legge in questione si rappresenta quanto segue.

Al fine di valutare il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione del provvedimento occorre evidenziare che l'intervento correttivo in esame si è reso necessario per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione UE, concernenti l'etichettatura, l'identificazione univoca e la tracciabilità degli articoli pirotecnici, per armonizzare talune norme riguardanti gli organismi notificati con le corrispondenti disposizioni relative all'uso civile degli esplosivi (decreto legislativo n. 7 del 1997 e relativo regolamento di esecuzione).

Si ritiene che anche gli obiettivi di eliminazione di ogni residuo disallineamento tra la disciplina interna e quella prevista nella Direttiva 2007/23/CE, in un'ottica di contemperamento tra i principi della libertà di accesso al mercato dei prodotti pirotecnici e quelli di tutela della salute e sicurezza dei consumatori e degli operatori del settore, siano stati raggiunti, come si evince dalla facilitazione realizzata alla circolazione dei prodotti anche a livello nazionale, dall'adeguatezza degli stessi ai fini della tutela della sicurezza di tutti i partecipanti alla catena della distribuzione e degli utilizzatori finali nonché dall'adeguatezza del livello della incolumità pubblica.

Si ritiene che l'intervento regolatorio abbia portato, con la modifica del d.lgs. n. 58 del 2010, una armonizzazione della normativa nazionale con quella europea anche eliminando alcuni oneri maggiori previsti a carico degli operatori economici nazionali rispetto ai *competitors* comunitari tramite il superamento di talune limitazioni del libero mercato, che facevano gravare sugli imprenditori nazionali incombenze amministrative e, quindi, costi maggiori rispetto a quelli previsti dalla regolamentazione europea.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non sembra produrre costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Si riportano i dati e gli effetti prodotti dall'applicazione della legge in argomento limitatamente alle disposizioni di seguito riportate.

Il provvedimento con la lett. b), comma 1, dell'art. l, intervenendo sull'art. 6 del d.lgs. n. 58del 2010, con particolare riferimento al comma 4, espunge il riferimento alle vigenti norme di pubblica sicurezza e inserisce il richiamo alla sola normativa vigente in materia di etichettatura. L'art. 6 del d.lgs. n. 58 del 2010 indica le formalità e le

procedure relative all'apposizione della "marcatura CE" prevista dalla direttiva 2007/23/CE. Il comma 4 obbligava i distributori a verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportassero, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e fossero accompagnati dai documenti richiesti. La modifica anzidetta ha corrisposto alle richieste della Commissione europea a parere della quale le norme armonizzate, che prevedono l'obbligo di etichettare gli articoli pirotecnici, già ottemperano al rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza.

L'art. 1, comma l, lett. c), del d.lgs. n. 176 del 2012 di semplificazione, che ha introdotto l'art. 6-bis del d.lgs. n. 58 del 2010, afferente la movimentazione di articoli pirotecnici marcati CE, è una previsione di particolare impatto per gli operatori del settore in materia di autorizzazioni per le attività di importazione ed esportazione degli articoli in questione provvisti delle marcature CE.

L'innovazione prevede che gli articoli pirotecnici possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al Prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti alla movimentazione, dei dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonché delle modalità di trasferimento, senza la licenza *ex* art. 54 TULPS per il materiale in ingresso e senza la licenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 93 del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 63511940), nei casi di esportazione.

Si è così rimosso un ostacolo ritenuto immotivato dalla Commissione alla libera circolazione degli artifici pirotecnici.

Inoltre, l'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo, ha introdotto un'ulteriore innovazione con l'integrazione del comma 3 dell'art. 53 T.U.L.P.S. (già modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 58 del 2010) il quale prevede che: "L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma".

Da tale nuova disposizione discende che i prodotti marcati CE (in questione) non necessitano della classificazione in una delle categorie previste all'allegato "A", ai fini del deposito, finora operata dal Ministero dell'Interno e prodromica alla loro immissione sul mercato nazionale.

Oltre alle agevolazioni per gli operatori, tale innovazione ha prodotto anche un effetto favorevole per il Ministero dell'Interno in ordine alla diminuzione dei procedimenti amministrativi relativi alla trattazione delle istanze *ex* art. 53 TULPS dei prodotti marcati CE suindicati.

Al riguardo, si soggiunge che nel periodo compreso tra gli anni 2010 - 2013 il numero complessivo di tali provvedimenti si attestava intorno ai 200 per ogni annualità. Per l'anno 2014, con riferimento alla previsione dell'art. 18, comma 6, del d.lgs 58 del 2010, a far data dal 4 luglio 2013, anche per gli articoli pirotecnici appartenenti alla categoria 4 (IV categoria nazionale) nonché per gli altri articoli pirotecnici (P1, T1, P2, T2), non provvedendo più all'emanazione del decreto di riconoscimento e

classificazione per i motivi anzidetti, sono stati predisposti solo 24 provvedimenti relativi ad articoli pirotecnici non marcati CE.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

In linea generale, si può affermare un buon livello di osservanza delle prescrizioni introdotte.

SEZIONE 5 – CRITICITA'

In linea generale non sono state rilevate particolari criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/23/CE è un esempio di normativa di armonizzazione dell'Unione, che garantisce la libera circolazione degli articoli pirotecnici. Anche in presenza dei suindicati positivi riscontri, tuttavia, l'esperienza attuativa in ambito europeo ha evidenziato a livello trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che hanno determinato:

- la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;
- svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;
- disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;
- pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali;
- problemi relativi alla qualità di alcuni organismi notificati.

Inoltre, divenendo il contesto regolamentare progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si applicano contemporaneamente numerosi atti normativi per gli operatori economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in questione.

Per ovviare alle carenze di carattere orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi settori industriali, è stato comunque adottato già dal 2008 - nel quadro del cosiddetto pacchetto merci - un nuovo quadro normativo. Il suo obiettivo è rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti pratici dell'attuazione e dell'applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo quadro normativo due strumenti complementari di cui si è accennato nel punto b) degli aspetti introduttivi: il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento.

Il provvedimento ha consentito, per il tempo di vigenza delle norme, il raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'atto.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti.

Non sono emersi elementi al riguardo.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanza di attuazione.

Nulla da segnalare, oltre quanto già esposto nei punti precedenti con riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 123 del 2015.

ALLEGATI

1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

<u>GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA</u> DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212)

Titolo: Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 ed entrato in vigore il 17 settembre 2009.

- Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto: Ministero dell'Interno.
- Data di adozione: 05.11.2003; entrata in vigore: 17.09.2009. (Legge 29 maggio 2009, n. 73) Referente dell'amministrazione: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno.

ASPETTI INTRODUTTIVI

- a) L'Accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità italo-russo pone come obiettivo il rafforzamento della cooperazione per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti, all'immigrazione illegale, nonché, nella generalità, a tutte quelle situazioni che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica.
- b) Nel corso del biennio non sono intervenute situazioni che abbiano richiesto modifiche della regolamentazione e della materia oggetto di intervento, pronunce giurisprudenziali, pareri di organi di controllo o consultivi, o altri provvedimenti.
- c) Gli aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel contesto della verifica *ex post* sull'attuazione dell' Accordo sono riportati nella Sezione 5, dove sono indicate le criticità emerse.

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

L'Accordo italo-russo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità pone come obiettivo il rafforzamento della cooperazione per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti, all'immigrazione irregolare, nonché, nella generalità, a tutte quelle situazioni che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica. Tra le finalità che l'Accordo persegue, assumono rilevanza la cooperazione e lo scambio informativo su richiesta, l'assistenza nell'attività investigativa e lo scambio di esperienze e di specialisti, compresa la loro formazione.

Riguardo al conseguimento delle suddette finalità di collaborazione, l'organo di coordinamento per la pianificazione e lo sviluppo delle attività disciplinate dall'Accordo – individuato nella Direzione Centrale della Polizia Criminale –ha raggiunto le finalità di scambio informativo attraverso la Sala Operativa Internazionale, mediante i canali INTERPOL.

Infine, per quanto concerne la cooperazione per il contrasto al terrorismo ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, le Autorità competenti per materia all'applicazione dell' Accordo non hanno avanzato richieste per operazioni di consegna controllata ed attività sottocopertura. Si segnala, a livello di sviluppi operativi, la firma, avvenuta a Trieste il 26 novembre 2013, del Piano d'Azione sulla collaborazione tra Ministeri dell'Interno nella lotta alla criminalità, che prevede la creazione di un Gruppo di Lavoro italo-russo che dovrebbe essere convocato nel primo semestre del 2017.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Non si evidenziano costi stimati sui cittadini e sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Non si evidenziano effetti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'esecuzione della collaborazione indicata nell'Accordo è stata orientata in aderenza alle prescrizioni contenute nell' atto internazionale.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Le attività di cooperazione previste dal presente accordo sono state condizionate dalla crisi intervenuta nel 2014 fra Russia ed Ucraina e conseguentemente, Unione europea. A seguito di ciò la Russia è stata estromessa dal G8 e sono state applicate misure sanzionatorie nei suoi confronti a livello ONU ed U.E..

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

L'Accordo in questione costituisce uno strumento operativo idoneo a sviluppare ed incrementare la collaborazione nei vari settori di polizia tra i due Paesi.

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

Per le attività svolte il grado di raggiungimento delle finalità dell'Accordo può definirsi non del tutto soddisfacente ma con ottime prospettive di miglioramento.

ii) Insorgenza di costi

Non risulta che l'applicazione dell' Accordo abbia comportato dei costi da parte italiana.

iii) Opportunità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto internazionale o alle circostanze della sua attuazione.

Per l'ottimale efficacia esecutiva dell' Accordo, risulta necessario superare la situazione di stallo, a livello politico, creatasi all'inizio del 2014.

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212)

Titolo: Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, firmato a Roma il 29 febbraio 2012.

• Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto: Ministero dell'Interno.

Data di adozione: 29 febbraio 2012; **entrata in vigore:** 04 febbraio 2015. (Legge n. 167 del 17 ottobre 2014)

Referente dell'amministrazione: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno.

ASPETTI INTRODUTTIVI

- a) L'Accordo sulla cooperazione di polizia italo-sanmarinese, per la prevenzione e la repressione della criminalità, costituisce un valido strumento operativo posto in essere tra i due Paesi per il rafforzamento della collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, e comunque a tutte quelle forme di criminalità che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica. Per il monitoraggio e la verifica ex post dell'attuazione dell'atto internazionale sono state indicate alcune forme di collaborazione, quali, tra le altre, l'assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità attraverso corsi di formazione per il personale delle due parti. Nella fase di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento sia a quanto previsto all'art.3 co. 1 lett. "l" e sia agli scopi indicati al co. 2 del medesimo articolo, nel 2016 e più precisamente, dal 13 giugno all'8 luglio, dal 19 settembre al 14 ottobre e dal 21 novembre al 16 dicembre, le competenti Autorità italiane hanno provveduto all'addestramento di 12 unità delle Forze di Polizia sanmarinesi, nell'ambito di 3 corsi di "qualificazione per operatori del controllo del territorio" svolti presso la Scuola per il controllo del Territorio di Pescara.
- b) Nel corso del biennio non sono intervenute situazioni che abbiano richiesto modifiche della regolamentazione e della materia oggetto di intervento, pronunce giurisprudenziali, pareri di organi di controllo o consultivi, o altri provvedimenti.
- c) Gli aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel contesto della verifica *ex post* sull'attuazione dell' Accordo sono riportati nella Sezione 5, dove sono indicate le criticità emerse.

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

L'Accordo sulla cooperazione di polizia italo-sanmarinese, per la prevenzione e la repressione della criminalità, pone come obiettivo il rafforzamento della cooperazione di polizia tra l'Italia e San Marino per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, nonché a tutte le forme di criminalità che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica. Tra le finalità che l'Accordo persegue, assumono rilevanza la cooperazione e lo scambio informativo su richiesta, la formazione degli operatori ed il controllo del territorio, la collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale.

Riguardo al conseguimento delle suddette finalità della collaborazione, l'organo di coordinamento per la pianificazione e lo sviluppo delle attività disciplinate dall'Accordo – individuato nella Direzione Centrale della Polizia Criminale – da un lato, ha raggiunto le finalità di scambio informativo attraverso la Sala Operativa Internazionale, mediante i canali INTERPOL e, dall'altro, per ciò che concerne la realizzazione delle finalità connesse con la formazione, si è avvalsa degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, l'esecuzione dell'Accordo ha visto svolte le seguenti attività formative: 3 corsi di "qualificazione per operatori del controllo del territorio", svolti presso la Scuola per il controllo del Territorio di Pescara, rispettivamente dal 13 giugno all'8 luglio, dal 19 settembre al 14 ottobre e dal 21 novembre al 16 dicembre 2016; sostanzialmente, le competenti Autorità italiane, nell'ambito di una progettualità di cooperazione internazionale in materia di formazione, hanno provveduto all'addestramento di 12 unità del Corpo della Polizia sanmarinese (4 per ogni corso), attività che ha determinato la spesa di Euro 2.811,00 per singolo corso, dettagliata come di seguito:

-	Vitto e Alloggio	Euro	400,00
-	Docenze	Euro 2	.016,00
-	Cancelleria e materiale vario	Euro	45,00
-	Carburante	Euro	100,00
-	Assicurazione	Euro	250,00

Infine, riguardo alla cooperazione per il contrasto al terrorismo ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, le Autorità competenti per materia all'applicazione dell' Accordo non hanno avanzato richieste di collaborazione per operazioni di consegna controllata ed attività sottocopertura.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Non si evidenziano costi stimati sui cittadini, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, ad eccezione di quelli indicati alla Sezione 1.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Non si evidenziano effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'esecuzione della collaborazione indicata nell'Accordo è stata orientata in aderenza alle prescrizioni contenute nell' atto internazionale.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Con riferimento alle attività svolte nel settore della cooperazione internazionale in materia di formazione di cui alla Sezione 1, si segnala che nella descrizione del citato Accordo, viene indicato nell'art.3 co.1, lettera 1 (Corsi di formazione) l'attivazione di un solo corso mentre, di fatto, ne sono stati effettuati due, come sopra specificato.

Al riguardo si evidenzia inoltre che, nella relativa relazione tecnica viene prevista l'assegnazione degli oneri, a decorrere dal 2015, ad anni alterni; pertanto, le spese sostenute per lo svolgimento dei tre corsi nell'anno 2016, sono state liquidate con i fondi ordinari del capitolo gestito 2721/1 (vds Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione), poiché non risultava più possibile utilizzare quelli assegnati nel 2015, come suindicato.

Una ulteriore criticità è stata inoltre rilevata dalle Autorità italiane deputate all'attuazione della collaborazione finalizzata a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, attraverso attività di prevenzione generale e controllo del territorio, come previsto nell'art. 3 co.2 dell'intesa. Tale criticità, connessa alle attività previste dall'Accordo, riguarda sostanzialmente le richieste di accertamento sui dati degli intestatari dei veicoli e di notifica dei verbali di contestazione, verso i cittadini residenti nella

Repubblica di San Marino, a cui quelle Autorità non danno seguito o vi provvedono con consistente ritardo, ben oltre i termini di legge, vanificando l'attività di contrasto alle violazioni delle norme del Codice della Strada, con particolare riferimento a quelle dei limiti di velocità che costituiscono una delle principali cause di incidenti stradali gravi nel nostro paese.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

L'Accordo in questione costituisce uno strumento operativo idoneo a sviluppare ed incrementare la collaborazione nei vari settori di polizia tra i due Paesi.

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

Per le attività svolte il grado di raggiungimento delle finalità dell'Accordo può definirsi buono e con ottime prospettive di miglioramento.

ii) Insorgenza di costi

Non risulta che l'applicazione dell' Accordo abbia comportato dei costi da parte italiana, ad eccezione di quelli indicati nella Sezione 1.

iii) Opportunità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto internazionale o alle circostanze della sua attuazione.

Per l'ottimale efficacia esecutiva dell' Accordo, risulta opportuno prevedere, quale misura integrativa e correttiva nell'attuazione della citata Intesa, nr. 2 corsi annui e l'assegnazione annuale degli oneri, al fine di risolvere le criticità evidenziate alla Sezione 5.

ALLEGATI

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Fonti a supporto degli indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR (assistenza in materia di formazione 3 corsi di "qualificazione per operatori del controllo del territorio" per l'addestramento di 12 unità del Corpo della Polizia sanmarinese).

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:

Ministero dell'Interno

Data di adozione:

Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, recante "Attuazione della Direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini" (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2014)

- Data di entrata in vigore: 11 marzo 2014
- Indicazione del referente dell'amministrazione:

Ministero dell'Interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari Ufficio III – Affari territoriali ed autonomie locali (06/46536988 - 064637348)

ASPETTI INTRODUTTIVI

a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.

L'intervento normativo in esame ha recepito la Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012 che ha introdotto alcune disposizioni di semplificazione alla disciplina dettata dalla Direttiva 93/109/CE riguardo le modalità di esercizio del diritto di elettorato passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. In particolare, le modifiche hanno previsto, ai fini della presentazione della candidatura, la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti con una semplice dichiarazione.

Il documento di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), all'epoca predisposto, non ha previsto azioni ulteriori e specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento rispetto all'ordinaria opera di verifica sull'attuazione del provvedimento normativo posta in essere dall'Amministrazione con le strutture esistenti. A tal fine sono state prese in esame, prioritariamente, l'efficienza e la tempestività delle nuove procedure adottate al fine di dare attuazione alle semplificazioni introdotte.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.

Nel corso del biennio non sono intervenute modifiche in relazione ad elementi di contesto rispetto all'intervento regolatorio.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non ci sono, allo stato, ulteriori aspetti da considerare nel quadro della VIR.

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

Come sopra ricordato, le modifiche normative introdotte hanno sostanzialmente riguardato le modalità di presentazione della candidatura alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, attraverso la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti con una semplice dichiarazione.

L'esperienza dell'applicazione della precedente direttiva 93/109/CE alle elezioni del 2004 e del 2009 aveva evidenziato, infatti, le difficoltà incontrate da tali cittadini ad individuare le autorità del Paese di origine competenti a rilasciare detto attestato ed a ricevere il documento nei tempi utili per il procedimento elettorale; si riteneva che ciò ostacolasse l'esercizio del diritto di presentarsi come candidati contribuendo a far sì che il numero di cittadini dell'Unione che si candidassero alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza fosse scarso. A questo proposito, basti ricordare che alle più recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, tenutesi nel 2009, risultavano essere state presentate, all'interno delle liste formate in Italia, due sole candidature da parte di cittadini stranieri dell'Unione residenti nel nostro Paese. L'intervento regolatorio si proponeva, dunque, come obiettivo immediato quello di semplificare la procedura ponendo a carico delle pubbliche amministrazioni dei Paesi membri l'onere di verificare il possesso dei requisiti di eleggibilità - controllando, cioè le autocertificazioni dei candidati - nell'auspicio, in una prospettiva di più lungo periodo, che tale agevolazione potesse contribuire ad incentivare la partecipazione politica dei cittadini dell'Unione ed il processo di integrazione da parte dei residenti in un Paese diverso da quello di origine.

E' stato, quindi, previsto che lo Stato di residenza del candidato notifichi allo Stato d'origine le dichiarazioni presentate, per verificare se il cittadino dell'Unione non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo. Una volta ricevuta tale notifica, lo Stato d'origine fornisce a sua volta allo Stato membro di residenza le relative informazioni, in modo da verificare efficacemente l'ammissibilità della candidatura.

Per garantire celerità e sicurezza degli scambi informativi tra i soggetti della procedura è stato previsto che tutti i dati vengano trasmessi tramite posta elettronica.

In caso di mancato ricevimento nei termini delle informazioni, il candidato viene comunque ammesso alla competizione elettorale, salva la facoltà di cancellare dalle liste elettorali, o comunque di evitare l'elezione o la proclamazione del candidato nel caso in cui le informazioni che invalidano la candidatura giungano oltre i termini.

E' stato poi, disciplinato lo scambio di informazioni con l'altro Stato membro dell'Unione nell'ipotesi in cui a candidarsi al Parlamento europeo fosse un cittadino italiano residente in tale Stato estero. In questo caso la dichiarazione relativa al possesso dell'eleggibilità in Italia da sottoporre a verifica è stata inoltrata al comune competente affinché accertasse il possesso sia dell'elettorato attivo che di quello passivo, attingendo ai propri atti ed a quelli resi disponibili dall'ufficio del casellario giudiziale.

Al fine di gestire il flusso informativo in entrata ed in uscita relativo alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei cittadini che intendano candidarsi, presso il Ministero dell'Interno è stata prevista la designazione di un referente.

L'esperienza delle elezioni del Parlamento europeo svoltesi nel 2014, peraltro a ridosso dell'entrata in vigore del decreto legislativo, consente di affermare che gli obiettivi di semplificazione della procedura e di alleggerimento dell'onere di produzione documentale in capo ai candidati sono stati raggiunti.

Va sottolineato che gli adempimenti amministrativi richiesti dalla nuova disciplina hanno riguardato un numero esiguo di destinatari, atteso che si sono registrate solo 24 candidature di cittadini italiani residenti in un altro Stato membro (di cui 23 ammesse) e solo 2 da parte di cittadini comunitari residenti in Italia. Tale ultimo dato è identico a quello delle elezioni svolte nel 2009. A questo proposito, deve osservarsi che, probabilmente, l'entrata in vigore dell'intervento regolatorio appena due mesi e mezzo prima delle consultazioni elettorali e solo un mese prima del termine ultimo di presentazione delle liste dei candidati, può aver limitato il dispiegarsi degli auspicati effetti di incentivazione della partecipazione al processo politico europeo da parte dei cittadini dell'Unione. Tali effetti potranno meglio apprezzarsi all'esito della prossima tornata elettorale europea.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non ha prodotto costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Le modifiche, come detto, hanno riguardato l'introduzione di una misura di semplificazione delle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità, prevedendo, ai fini della presentazione della candidatura, la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti prescritti con una semplice dichiarazione.

In considerazione del ristretto numero di destinatari interessati dalla disciplina, le Amministrazioni coinvolte sono state in grado di dare immediata attuazione allo stesso con le risorse umane e strutturali esistenti, senza oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

L'intervento normativo ha sicuramente prodotto l'effetto di semplificare le procedure burocratiche per i cittadini che intendono candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo, evitando loro l'onere di richiedere il rilascio della certificazione attestante il possesso dell'elettorato passivo, ora sostituito da una semplice autocertificazione. Il carico burocratico dell'adempimento è stato spostato sulle pubbliche amministrazioni che vi hanno fatto fronte senza particolari difficoltà.

Considerato l'esiguo numero di soggetti coinvolti, può affermarsi che l'impatto, sia sui cittadini che sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche, sia stato limitato.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Le norme introdotte contenevano prescrizioni di carattere organizzativo e procedurale rivolte alla pubblica amministrazione. Esse sono, quindi, state puntualmente osservate da tutti i destinatari a vario titolo coinvolti nello svolgimento delle previste incombenze (uffici del Ministero dell'interno, Tribunali e uffici comunali interessati).

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Non sono state rilevate particolari criticità conseguenti all'introduzione delle nuove disposizioni.

Il referente designato dal Ministro dell'interno ha evidenziato la difficoltà di pianificare le attività - distribuite su un arco temporale di circa due mesi – atteso che i termini di presentazione delle candidature differiscono da Stato a Stato; inoltre la mancanza di un archivio centralizzato per la verifica del possesso dell'elettorato passivo e la necessità di corrispondere

con il Comune per l'ottenimento di tali informazioni, unitamente alla circostanza che nel periodo in questione fossero ricomprese festività nazionali (come la Festa della Liberazione e quella del Lavoro) ha reso talvolta non agevole rispettare i ristretti termini previsti dal decreto legislativo per fornire la risposta allo Stato membro richiedente (cinque giorni).

Si consideri, peraltro, che spesso gli elementi ricevuti dal referente dell'altro Stato membro non hanno consentito di identificare univocamente il Comune da interessare per l'accertamento dello *status* elettorale, rendendo necessario accedere, a tal fine, alla banca dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Complessivamente, comunque, i tempi di risposta delle amministrazioni coinvolte sono stati adeguati ed hanno consentito di rispettare i rigorosi termini prescritti dall'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento.

Il provvedimento ha consentito il pieno raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'atto.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti.

Non sono emersi elementi al riguardo.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanza di attuazione.
Nulla da segnalare.

ALLEGATI

1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.